



## Premessa

L'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd. "Decreto Agosto"), convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto, per le imprese *OIC adopter*, la possibilità di rivalutare i beni risultanti dal bilancio chiuso in corso al 31 dicembre 2019, in deroga agli ordinari criteri di valutazione ex art. 2436 del codice civile e dai Principi Contabili. La rivalutazione può assumere rilevanza anche fiscale mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati.

Ai fini di un maggior approfondimento della disciplina in commento si rimanda alla nostra newsletter "*Decreto Agosto: Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*" del 16 settembre 2020.

Ciò detto, il 31 marzo 2021 l'OIC ha pubblicato il documento Interpretativo n. 7 "*Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*", nel quale vengono forniti alcuni significativi chiarimenti in merito ai profili contabili a cui i soggetti interessati devono allinearsi quando decidono di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni.

## Oggetto della rivalutazione

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si ricorda che possono essere oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

### LED Taxand

Studio Legale Tributario

Via Dante, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 494864 - Fax +39 02 494864864  
studiomi@led-taxand.it - www.led-taxand.it  
C.Fiscale e P. IVA 10122630964

A tal proposito, l'Organismo Italiano di Contabilità, con il documento interpretativo n. 7, dà atto che possono essere oggetto di rivalutazione i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai sensi dell'OIC 16 e di beni immateriali ai sensi dell'OIC 24, anche nel caso in cui risultino completamente ammortizzati.

Inoltre, per i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing, viene precisato che questi sono rivalutabili esclusivamente se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell'attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice.

Sempre in merito ai beni rivalutabili, viene ribadito che nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili, come ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante, occorre individuare distinti valori di rivalutazione.

Con riferimento alle partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento, viene specificato che sono comprese anche quelle a controllo congiunto (joint venture).

Di particolare rilevanza è la presa di posizione dell'OIC in merito ai beni immateriali non iscritti nell'attivo di stato patrimoniale in quanto i relativi costi, seppur capitalizzabili, sono stati imputati a conto economico: per tali beni, infatti, il documento interpretativo n. 7 ammette la possibilità di effettuare la rivalutazione, a condizione che i detti beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione è eseguita.

Sul piano della *ratio*, l'OIC motiva tale scelta per evitare una disparità di trattamento tra le società che, ad esempio, hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali.

Nonostante l'OIC abbia limitato la portata di tale interpretazione ai soli fini civilistici, dal punto di vista fiscale, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 956-343/2021 dell'8 aprile 2021, ha precisato che *"in assenza di espresse disposizioni di segno contrario rilevanti ai fini fiscali, l'iscrizione dei maggiori valori emergenti dalla rivalutazione contabile crea il presupposto per il riconoscimento degli stessi anche ai fini fiscali, previo, ovviamente, pagamento dell'imposta sostitutiva"*, e che quindi *"può costituire oggetto di rivalutazione [fiscale] anche il know how sviluppato della Società, purché ancora tutelato giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico"*.

### Ambito temporale

La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare è data facoltà di eseguire la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020 (14 ottobre 2020) e a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Viene, tuttavia, chiarito che la rivalutazione può essere effettuata in un solo bilancio, con la conseguenza che, nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio 2019/2020, non possono eseguirla nel bilancio successivo.

### Misura e contabilizzazione della rivalutazione

Il limite massimo della rivalutazione è alternativamente individuato nel valore d'uso o nel valore di mercato del bene; ai fini della contabilizzazione della rivalutazione, possono essere utilizzate tre distinte modalità, ossia:

1. la rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;
2. la rivalutazione del solo costo storico;
3. la riduzione del fondo ammortamento.

In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.

A tal proposito, il documento interpretativo n.7 precisa che:

- la rivalutazione non modifica di per sé la vita utile del bene, il cui cambiamento richiede una stima aggiornata degli amministratori;
- tuttavia, in deroga alle regole generali dell'OIC 24, il limite massimo convenzionale di 20 anni della vita utile per i marchi può essere superato in occasione della rivalutazione e prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica. Infatti, in assenza di tale precisazione, si sarebbero potute verificare delle circostanze in cui l'intera rivalutazione sarebbe stata ammortizzata in un arco temporale molto limitato e comunque inferiore alla durata residua della tutela giuridica del marchio;
- nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto gli effetti contabili decorrono dall'esercizio successivo a quello di effettuazione della rivalutazione. Ciò significa che, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, gli ammortamenti nel bilancio 2020 sono effettuati sui valori storici (ossia sui valori non comprensivi della rivalutazione), mentre gli ammortamenti nel bilancio 2021 saranno calcolati sui valori rivalutati.

La società che si avvale della rivalutazione rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell'attivo dello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto.

Il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva di patrimonio netto (es. "Saldo attivo di rivalutazione art. 110 del D.L. n. 104/2020").

### Rivalutazione e fiscalità

Nel caso in cui la rivalutazione abbia rilevanza esclusivamente fiscale, si genererà una divergenza temporanea tra il valore civilistico e quello fiscale dell'attività rivalutata. Pertanto, alla data della rivalutazione, si renderà necessario stanziare imposte differite ai fini IRES ed IRAP, portate a diretta riduzione del saldo attivo di rivalutazione iscritto nel patrimonio netto. Tali imposte differite si riverseranno a conto economico negli

esercizi successivi in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (i.e. ammortamento, cessione riduzione per perdita di valore).

Qualora, invece, la rivalutazione sia effettuata dandone rilevanza anche fiscale, l'imposta sostitutiva del 3% corrisposta è portata a riduzione del saldo attivo di rivalutazione. In tal caso, non sussistendo una differenza tra valore contabile e valore fiscale del bene rivalutato, non si renderà necessario iscrivere le imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. Tuttavia, precisa il documento interpretativo 7, nei bilanci successivi potranno emergere differenze civilistico-fiscali che daranno luogo a fiscalità differita, in ragione di specifiche situazioni quali l'imputazione di ammortamenti civilistici eccedenti rispetto alla quota fiscalmente deducibile in base ai parametri stabiliti del D.M. 31 dicembre 1988.

In caso di rivalutazione rilevante anche ai fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione imputato può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10%. In assenza di affrancamento, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci.

Da ultimo, con riferimento alle imposte sostitutive ai fini del riconoscimento fiscale della rivalutazione e dell'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, si ricorda che esse possono essere versate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. A tal proposito, l'OIC ha precisato che il relativo debito deve essere iscritto ed eventualmente attualizzato se l'effetto dell'attualizzazione è rilevante (in tal caso, l'effetto dell'attualizzazione è contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite).

---

## DISCLAIMER

**Le informazioni contenute nella presente newsletter non possono essere considerate come un parere legale. LED Taxand non accetta alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo di tale pubblicazione senza la collaborazione dei suoi professionisti.**